

Ricordando *Meredith*
e, nel *Suo Nome, Tutte le Donne* straziate dalla violenza.

La vittima nel processo penale: un “personaggio in cerca d’autore”
Daniela Chinnici

SOMMARIO. *Premessa*: Il fatto -1. L’offeso nel processo penale -2. La marginalità della vittima -3. Il processo penale “di parte”: *actus trium personarum*? -4. Le prerogative della vittima nel processo penale -5. Dalla parte della vittima: l’attenzione delle fonti sovranazionali.

Premessa: Il fatto.

Il 2 novembre del 2007, a Perugia, in via della Pergola n.7, alle 13.30 circa viene ritrovata senza vita nell’appartamento al piano terra di una villetta, nella stanza presa in affitto, la studentessa inglese Meredith Kercher, in Italia da fine agosto dello stesso anno, per un’esperienza di studio tramite il ‘progetto Erasmus’.

La giustizia italiana ha accertato, con sentenza definitiva all’esito del giudizio abbreviato, che è stata uccisa da Ruedi Guede, un giovane ivoriano, dopo avere subito ad opera dello stesso violenza sessuale.

Sembrano tante ancora, dopo la sentenza della corte di assise di appello di Perugia, le caselle vuote di questa terribile vicenda.

Oltre a Ruedi Guede, vengono imputati e processati con rito ordinario dalla Corte di assise di Perugia, per aver commesso l’omicidio in concorso col Guede, Amanda Knox, studentessa canadese, coinquilina della vittima, e il suo “ragazzo”, Raffaele Sollecito, studente all’Università di Perugia.

La corte di assise di Perugia condanna i due imputati per il delitto di omicidio e violenza sessuale in concorso - quanto alla pena assorbito in quello più grave di omicidio - simulazione di furto, porto abusivo di coltello, furto di cellulari e, per la Knox, anche per il reato calunnia. La pena inflitta è la reclusione rispettivamente a 26 e 25 anni, nonché il risarcimento dei danni in solido nei confronti dei congiunti della Kercher, della proprietaria dell’immobile e quanto alla Knox, nei confronti di uno straniero residente a Perugia da anni e conoscente della Knox, - Patrick Lumumba - incolpato falsamente dall’imputata (che ha poi ritrattato) di avere commesso l’omicidio.

La Corte di assise di appello riforma la pronuncia nei confronti di entrambi gli imputati, emettendo una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, rimanendo solo a carico della Knox una condanna per calunnia nei riguardi del Lumumba, peraltro, indagato e sottoposto a custodia cautelare

proprio a causa delle false incolpazioni della Knox, ma poco dopo prosciolto per essere risultato estraneo ai fatti.

Sia in appello sia in primo grado il Lumumba, i congiunti della Kercher e la proprietaria dell'immobile hanno partecipato ai due giudizi come parti civili.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha presentato ricorso per l'annullamento della sentenza per diversi motivi e relativamente a diversi punti.

Se Ruede Guede è sicuramente - per la "verità giudiziale"- l'assassino di Meredith, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, ad oggi sono imputati di omicidio, presunti non colpevoli, in attesa di sentenza definitiva.

La partecipazioni delle parti civili, in specie dei prossimi congiunti dell'uccisa, da quanto emerge dalle pubblicazione delle due sentenze, sembra assai marginale. Del resto, come si vedrà, minimi sono gli spazi che la legge concede nel corso del processo penale alla vittima del reato, il cui interesse, se deceduta a causa della condotta criminosa, come in questa vicenda, è per *factio iuris* riconosciuti ai prossimi congiunti ex art. 90 c.p.p.

Leggendo la sentenza di primo grado gli interventi della parte civile sono relativi alla richiesta al giudice di procedere a porte chiuse motivata dalla reato di violenza sessuale. L'istanza, peraltro, è stata rigettata perché, pur trattandosi di reato di violenza sessuale, è relativo a persona maggiorenne, "tra l'altro non più in vita", che nega le riprese audiovisive, "in difetto del consenso delle parti", riservandosi "una eventuale, diversa determinazione ove le parti avessero dato successivamente il consenso" (pp. 3-4).

Si rileva che, dichiarato aperto il dibattimento, le parti civili, tranne una, hanno tempestivamente depositato liste testimoniali e di consulenti e, quanto alla parte civile Lumumba, la richiesta dell'esame della Knox (p. 6), così come si precisa che la Corte ha respinto la richiesta della Knox di espungere dalle produzioni documentali della Parte civile Lumumba un memoriale manoscritto in inglese da Amanda Knox presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura di Perugia (consegnato a un ufficiale di p.g. prima della sua traduzione in carcere).

Quindi, si fa menzione degli interventi delle parti civili in data 27 novembre dopo quelle dei P.M. avvenuti in precedenti udienze (p.9).

I familiari costituitisi parte civile hanno partecipato alle indagini caratterizzate da profili di tecnicismo e specifici conoscenze tecniche tramite un consulente tecnico, al pari, del resto, del pubblico ministero e degli imputati, tutti coinvolti negli accertamenti peritali tramite consulenti propri.

Quanto alla sentenza di primo grado, si statuisce la condanna degli imputati anche al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, con una provvisoria immediatamente esecutiva, sia per i familiari che per le altre parti civili, ovviamente in cifre assai cospicua per i familiari.

Quanto alla sentenza di appello, i passaggi cui si accenna alle parti civili sono assai più esigui. In motivazione si legge che i congiunti “hanno presentato una memoria per ribadire la validità delle motivazioni della sentenza” - di cui si dà conto esponendone il contenuto e che ribadisce “la conferma della partecipazione di tutti gli imputati ai fatti come ricostruiti in sede di giudizio” (v. pp. 21, 22 e 23 della sentenza di appello).

Oltre alla memoria, si trova un cenno alla parte civile laddove, relativamente all'esame come testimone nel giudizio di primo grado del Guede, si legge che “si è associato sostanzialmente l'avvocato di parte civile” (p. 36) nonché relativamente a un “documento”, di cui si riferisce che in primo grado è “stato acquisito agli atti con il consenso di tutte le parti” (p. 40).

In sintesi, dalle cospicue pagine delle due sentenze esce netta la sensazione che il processo si svolge sulla morte - ma necessariamente sulla vita - di Meredith e dall'altro, sulla condotta antecedente la morte e sulle figure degli imputati dall'altro.

I congiunti dell'uccisa, presenti nel processo e costituitisi parti civili, hanno davvero un ruolo, quanto a iniziative processuali, minimo. Sembra, la loro, più una presenza - sebbene densa di significato simbolico, racchiuso tutto nell'istanza di avere giustizia anche tramite la riparazione delle sofferenze subite dalla morte della propria giovane congiunta - che una partecipazione nelle dinamiche cognitive del giudizio.

Del resto, questa sembra ancora l'orizzonte di senso della vittima: una presenza simbolica al fianco del titolare dell'accusa, nelle fase preliminare all'azione penale, e, poi, il ruolo di parte civile, circoscritto quindi alle pretese civilistiche del risarcimento del danno se vittima e danneggiato coincidono (cosa pressoché così).

1. L'offeso nel processo penale

Se c'è un processo penale c'è un reato che si suppone essere stato commesso da un soggetto identificato, cui è stato formalmente addebitato e c'è una per-

sona - fisica o giuridica¹ - che si ritiene abbia subito un'aggressione o una messa in pericolo a un bene o a un interesse protetto da una norma penale². Insomma, c'è un *agens*, che si suppone abbia commesso la condotta criminosa - presunto non colpevole fino a sentenza di condanna definitiva - e c'è una vittima³ che l'ha subita - sulla sua persona o i suoi beni, da dovere ovviamente accertare, nella sussistenza come nella rilevanza penale, in un giudizio, di cui il titolare dell'accusa ha chiesto la celebrazione.

Un dato è certo: senza un'aggressione, sicura o da dimostrare, a un interesse (*recte*: a un bene) penalmente tutelato da una norma sostanziale, riconducibile a un soggetto che ne è il titolare - e, quindi, senza un offeso - non ci può essere processo penale⁴.

Il processo nasce allora dalla necessità di accertare se la lamentata lesione di un bene sia effettiva, se integri la fattispecie penale poi qualificata in sede di richiesta di giudizio - fermo restando possibili messe a punto, tramite la modifica dell'imputazione in udienza preliminare, di cui all'art. 423, e in giudizio, *ex artt.* 516-517 c.p.p. - se la lesione sia effettivamente addebitabile all'imputato e, in caso affermativo, se e quale sanzione gli sia in concreto irrogabile⁵.

¹ Offeso può essere anche lo stato o qualsiasi altro ente pubblico, come anche una figura soggettiva non personificata, come un'associazione non riconosciuta o un comitato: in tal senso, per tutti, v. M. G. AIMONETTO, *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 321.

² Per ogni reato deve esistere un soggetto passivo, se è vero che ogni illecito penale costituisce la lesione o l'offesa di un certo interesse, e se è vero che non si può pensare ad un interesse assunto ad oggetto di tutela giuridica il quale non appartenga ad un possibile soggetto di diritti: così A. GIARDA, *La persona offesa dal reato*, Milano, 1971, p. 15.

³ La vittima c'è sempre: al più, secondo F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1949, I, p. 166, accanto ai delitti in cui risulta di immediata percezione, ve ne sono altri in cui magari non la si riesca a percepire per un fenomeno di invisibilità, e non certo di inesistenza.

⁴ L'assunto secondo cui la persona offesa è il titolare dell'interesse tutelato dalla norma giuridica è pacifico: v. già ROCCO, *L'oggetto del reato*, Bocca, 1913, p. 9 s., secondo cui, "soggetto passivo" ovvero "paziente o vittima del reato" o "quello che, con espressioni tecnicamente equivalenti si designa come offeso o leso o danneggiato dal reato" è la persona "che dal reato viene direttamente e immediatamente offesa: è il soggetto del diritto, il portatore del bene, il destinatario dell'interesse protetto dalla norma giuridica penale, e leso o minacciato dall'azione delittuosa [...]".

⁵ Sebbene esuli dal presente lavoro, non si può almeno per cenni rilevare come "la considerazione di qualificati atteggiamenti della persona offesa dal reato ai fini di una diminuzione, o addirittura di una negazione della responsabilità dell'autore, non è estranea alle legislazioni penali moderne, e in particolare, non lo è al codice Rocco, il quale, anzi, contiene un notevole numero di disposizioni che, in modo più o meno evidente si pongono in tale ottica": così S. CAGLI, *Condotta della vittima e analisi del reato. Profili problematici e di teoria generale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 1186. Tuttavia, manca, osserva l'A. "un criterio che consenta una valutazione delle suddette disposizioni in una prospettiva teorico-sistemica e politico-criminale razionale e consapevole" ..

Chi ha subito la lesione o la messa in pericolo di un proprio diritto, bene o interesse penalmente tutelato, è indicato nel processo penale come persona offesa dal reato, nel linguaggio dei sostanzialisti quale soggetto passivo⁶ e in criminologia come vittima: si tratta di varianti lessicali espressive della medesima persona, in base all'approccio delle discipline che a diverso titolo se ne occupano, pur se, quanto alla vittima, è indubbio l'uso del termine in riferimento alla persona fisica e non anche alle persone giuridiche o ad enti pubblici o privati.

Certamente il binomio 'reo-vittima' ha, rispetto alle altre endiadi, un "potere evocativo di una concreta vicenda umana", sebbene "l'attenzione riservata alla vicenda si incentra sul *reo*"⁷.

E la vicenda umana in cui è maturato il fatto criminoso non è variabile indipendente ai fini dell'accertamento del fatto, delle responsabilità, in altri termini del fare giustizia: autore, fatto e vittima sono tessere di un solo mosaico.

2. La marginalità della vittima

Senza un'offesa non c'è processo: eppure, *ab immemorabilia* il soggetto che l'ha subita, da protagonista del proscenio storico dei fatti viene, nella *factio* del teatro processuale, come sbalzata dietro le quinte: "La vittima, questa dimenticata", non a caso, è il titolo di un prestigioso consesso dell'Accademia dei Lincei, del dicembre del 2000.

Le ragioni della messa in ombra della vittima sono sostanzialmente culturali, con ciò intendendosi non solo ragioni di cultura del processo, ma di concezione dello Stato, essendo un dato scontato che "gli scopi del processo e i differenti modi di intendere l'azione penale abbiano storicamente inciso sulla fisionomia della persona offesa dal reato, evidenziandone uno stretto collegamento, tuttora riscontrabile nel tessuto positivo"⁸.

L'assunto da cui si partiva nel vigore del codice del 1930 era che solo lo Stato-ordinamento fosse titolato ad avere interesse ad accertare la commissione del crimine - assurdo per alcuni pertanto a soggetto passivo costante⁹ - e a pu-

⁶ Ritieni che soggetto passivo e persona offesa non coincidono, essendo il secondo termine più ampio del primo, P. GUALTIERI, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato. Profili differenziali*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1991, p. 1080.

⁷ Così F. RAMACCI, *Reo e vittima*, in *Ind. pen.*, 2001, p. 7.

⁸ Così C. PANSINI, *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, VI Agg. Torino, 2011, p. 412.

⁹ Secondo A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2000, p. 234, lo Stato è soggetto passivo 'costante', in quanto qualsiasi condotta penale incriminata "offende lo stato nel suo interesse ad assicurare le condizioni di esistenza in comune"; già prima, in tal senso v. F. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, Milano, 1952, I, p. 280.

nire il colpevole, essendovi coinvolto un interesse di natura pubblicistica, tanto che, innescato un procedimento, anche a seguito di una iniziativa privata, la titolarità dell'azione penale spettava, come ancora spetta per dettato costituzionale, allo stato nell'ufficio del magistrato del pubblico ministero, sebbene - non è un rilievo di poco conto - non si tratti di attribuzione in via esclusiva¹⁰ (art. 112 Cost.).

Nel tempo, grazie soprattutto a scenari apertisi in ambito criminologico, a partire dagli anni '40, si è assistito a un'acquisita "consapevolezza della centralità del ruolo svolto dalla vittima nella ricostruzione del fenomeno criminoso", che ha visto così affiancare "alla concezione della vittima intesa nei termini classici di "soggetto passivo del reato", tutelata dalla Stato nella sua impersonale posizione di debolezza [...]. un'altra, sostanzialmente nuova". Si tratta di un modello inedito, in cui "la vittima è vista come un soggetto, che, in molti casi, non soltanto ha avuto parte attiva alla produzione del fatto, ma la cui importanza nella successiva gestione del fenomeno criminoso va adeguatamente rivalutata: di qui la significatività della sua condotta per l'accertamento della responsabilità penale; di qui il maggior peso processuale che gli ordinamenti più recenti tendono ad attribuirle, mediante il riconoscimento della titolarità di un preciso interesse alle sorti della pretesa penale; di qui il suo proporsi al moderno pensiero penalistico come possibile polo alternativo intorno al quale costruire politiche penali future"¹¹. Corollario di tale nuovo paradigma è la considerazione delle "esigenze di protezione della vit-

Contra, si ritiene che lo Stato-amministrazione possa essere persona offesa ma solo ogni qual volta vengano commessi reati che offendono interessi specifici dello Stato, quali delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia: in tal senso, tra gli altri, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, p. 150; T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2002, p. 89, e, in tempi più assai risalenti, già F. CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, Padova, 1933, p. 245, secondo cui lo Stato può essere considerato nella sua titolarità non dell'"interesse alla composizione del conflitto" ma di un "interesse in conflitto".

¹⁰ Tale assunto è pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Tra le prime v. Corte cost. sent. n. 84 del 1979, in *Giur. cost.*, 1993, p. 3899 s.

Sottolinea come "il dato costituzionale non vieta che l'esercizio sia rimesso in via concorrente a privati portatori di un qualche interesse, sempre che il pubblico ministero abbia il potere di provvedere nel caso d'inerzia, garantendo, così, l'uguaglianza di trattamento dinanzi alla legge" A. SCALFATI, cit., p. 1189.

¹¹ V. DEL TUFO, *Vittima del reato*, in *Enc. dir.*, vol XLVI, Milano, 1993, p. 996. Per approfondimenti sui tentativi della dottrina d'oltralpe "di ricostruire una vera e propria dogmatica della vittima", con l'idea, non esente da rilievi critici, che "la vittima non è sempre soggetto passivo nella dinamica del reato, ma può assumere anche un ruolo attivo determinate", con i rischi tuttavia di "privatizzazione del diritto penale", come anche del "pericolo di una criminalizzazione della vittima", si rinvia, per tutti, a S. CAGLI, cit., spec. pp. 1187-1193.

tima”, che “giocando un ruolo significativo nell’ambito della realtà sociale” risulta necessariamente “destinatario di una specifica responsabilizzazione da parte dell’ordinamento”.¹²

Eppure, nonostante sia “talmente ovvia” l’importanza della posizione della persona offesa nella ricostruzione del fatto di reato e delle sue implicazioni di carattere sistematico, “si resta davvero senza parole alla constatazione che il legislatore non vi abbia dato ancora il peso che merita”¹³. Del resto, dovrebbe essere intuitivo, con le logiche conseguenze sul piano degli interventi normativi, che “il ruolo e i poteri della persona offesa devono essere pari alla sua rilevanza da un punto di vista criminologico e strettamente penalistico”¹⁴.

Eppure, per avere chiara la marginalità della vittima basti pensare che nel codice penale, al titolo IV, intitolato “del reo e della persona offesa dal reato”, l’unico riferimento all’offeso è relativo al suo diritto di querela. O ancora, la vittima, spesso, viene indicata come “l’altro”: basti pensare per esempio, ai reati di violenza; è raro, infatti, che la si nomini con i termini di bambino, donna, minore di anni 18. Insomma, da soggetto che ha subito la lesione o la minaccia a un bene, la vittima appare spersonalizzata, divenendo oggetto della condotta criminale. Soggetto nel processo penale sembra essere solo il reo¹⁵.

Tornando alle ragioni della marginalizzazione della vittima, esse sono molteplici: da un lato si avverte l’istanza di “immunizzare” il processo dal rischio della persecuzione penale privata. Dall’altro si è voluto non alterare la *par condicio* tra le parti: assicurare un ruolo pregnante all’offeso è apparso come un rischio di indebolire il polo difensivo a favore di quello accusatorio. In ultimo c’è una ragione “di natura prasseologica”: l’ordinaria identità tra il titolare del bene protetto dalla norma incriminatrice e il danneggiato dal reato. Ciò ha prodotto una conseguenza quasi naturale: “di regola l’offeso agisce per così dire “sotto copertura”. E’ infatti un dato di comune esperienza che la parte civile solitamente dissimula, sotto le formali vesti dell’attore privato, quelle del soggetto interessato alla persecuzione penale”. In altri termini “ nel danneggiato vi è una aspettativa di giustizia che travalica il *petitum*, ossia il ri-

¹² V. DEL TUFO, *Vittima del reato*, loc. ult. cit.

¹³ A. GIARDA, cit., p. 421.

¹⁴ A. GIARDA, loc. ult. cit. Per l’importanza della individuazione del soggetto passivo dal punto di vista criminologico, dal punto di vista dogmatico penale, dal punto di vista processuale nonché delle politiche criminali v. P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, II ed., Padova, 1982, p. 99 s

¹⁵ In tal senso v. A. BALLONI, *Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia*, in Atti dei convegni dei Lincei, *La vittima questa dimenticata*, (Roma, 5 dicembre 2000), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2001, p. 20.

sarcimento del danno per assorbire, sovente in un'ottica pan-giustizialista, anche la *causa petendi*, cioè il riconoscimento della responsabilità penale¹⁶”.

3. Il processo penale “di parte”: *actus trium personarum*?

Sebbene i poteri di sollecitazione istruttoria riconosciuti all'offeso nel corso del procedimento non si legittimino più, come nell'abrogato codice di rito, per l'accertamento della verità, in funzione per così dire oggettiva, ossia per far luce sui fatti e sugli avvenimenti da ricostruire nel processo¹⁷ - non potendo, come ovvio, il previgente sistema inquisitorio “tollerare iniziative dell'offeso dal reato al di là delle forme di pura e semplice cooperazione marginale e non paritetica” con il titolare della pubblica accusa - nemmeno nel codice “Vassalli” l'offeso è divenuto interlocutore del giudice tramite il diritto alla prova. La ragione è per così dire scontata: la vittima non è parte processuale¹⁸. Certo, un inquadramento codicistico entro coordinate più ampie, di tutela delle aspettative soggettive di giustizia, è innegabile, atteso il riconoscimento, ai sensi dell'art. 90, co. 1, c.p.p., espresse prerogative in capo all'offeso lungo tutto il procedimento penale¹⁹, svincolandone la partecipazione dal compimento di qualsiasi formalità e da qualsiasi preclusione. Tuttavia, in punto di facoltà istruttorie le facoltà accordategli sono rimaste a livello embrionale, in sostanza assestate lungo le limitate medesime direttrici del vecchio codice (art. 306 c.p.p. 1930): mere sollecitazioni al pubblico ministero come al giudice, ma nessun diritto alla prova.

Semmai, un segno di attenzione nuovo riguarda l'ampliamento del catalogo soggettivo, con la previsione normativa di due figure cui è stato attribuito il ruolo accordato all'offeso²⁰: si tratta dei prossimi congiunti della persona deceduta in conseguenza del reato - la cui previsione è contenuta nell'art. 90, co.

¹⁶ Così efficacemente P. PAULESU, *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Annali dal 2007, Milano, 2008, pp. 594-595.

¹⁷ E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale* diretto da A. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. I, Milano, 1989, p. 534.

¹⁸ Definisce la persona offesa come il soggetto titolare di un'accusa privata sussidiaria senza che assuma la qualità di parte E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, cit., p. 540. Del resto, che l'offeso non sia parte si desume dalla definizione di “parte in senso processuale”, che è “solo chi esercita poteri e diritti al fine di ottenere una decisione giurisdizionale nei propri confronti”: così O. DOMINIONI, *Le parti nel processo penale*, cit., p. 12.

¹⁹ R. NORMANDO, *La persona offesa nel procedimento penale*, in *Ann. Salerno*, 1996, n. 2., p. 26; C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, 2003, p. 158.

²⁰ E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, p. 534.

3, c.p.p. - e degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato²¹, il cui ingresso nel processo è regolato all'art. 91 c.p.p.

In sostanza, qualora in conseguenza del reato la persona offesa sia deceduta, per una sorta di *fictio iuris*, i relativi diritti e facoltà previsti dalla legge sono esercitati dai suoi prossimi congiunti: la trasmissione dei poteri del “dante causa” agli eredi ha voluto tradurre “l'improrogabile necessità di apprestare forme di tutela delle c.d. vittime del reato”²². Come dire che il “ruolo” di vittima in giudizio è svolto da coloro che a causa della morte di una persona hanno perso i mezzi di sostentamento economico, il riferimento educativo o assistenziale in famiglia o comunque hanno subito una perdita irreparabile: ecco perché la categoria è limitata ai genitori, al coniuge, ai figli e ai fratelli. Come è stato sottolineato, l'attribuzione della qualifica di vittima a persone diverse dall'ucciso non è soltanto una traslazione del linguaggio giuridico, ma riflette il comune modo di sentire, trasmesso dalle civiltà antiche - che avvertivano una sensibilità particolarmente spiccata per la solidarietà familiare e le relazioni fra i gruppi - a quelle moderne, anche culturalmente molto evolute²³. Tuttavia, agli eredi non può essere attribuita la qualifica di persone offese né accordata una parificazione ad ogni effetto: se fosse diversamente non si spiegherebbe la necessità di una norma *ad hoc* - l'art. 74 c.p.p. - che autorizza i prossimi congiunti a costituirsi parte civile, “in quanto se è vero che può esserci un danneggiato non persona offesa, non esiste il caso della persona offesa che non sia anche danneggiato”²⁴. Ne consegue che se la persona offesa (necessariamente danneggiata) può costituirsi parte civile, e se, tramite un'applicazione estensiva dell'art. 90 c.p.p., i prossimi congiunti potessero ripetere tutti i diritti e le facoltà della persona offesa, essi sicuramente potrebbero costituirsi parte civile, anche in assenza della norma di cui all'art.74 c.p.p. Il subentro degli eredi nella posizione della vittima deve considerarsi

²¹ Se l'offeso è una sorta di “accusatore adesivo privato”, l'ente appare quale “accusatore quasi pubblico o sociale” atteso che il suo interesse non è poi di molto “da quell'interesse all'attuazione della legge penale che è tipico e proprio del pubblico ministero”: così BARONE, p. 227. Sulle ragioni dell'inserimento nel processo penale degli enti esponenziali, in sostanza riconducibile alla volontà di arginare le costituzioni di parte civile, canalizzando il loro intervento entro coordinate strettamente penalistiche v. E. AMODIO, *Artt. 91-92*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio e O. Dominioni, Milano, 1989, vol. I, p. 556; G. DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, p. 435.

²² *Rel. prog. prel.*, in *Il nuovo codice di procedura penale*, a cura di G. LATTANZI, E. LUPO, Milano, 1989, p. 195.

²³ Così G. STEFANI e G. LEVASSEUR, *Droit pénale et criminologie*, Paris, Dalloz, 1957, p. 20.

²⁴ E. SQUARCIA, cit., p. 3124.

dunque ipotesi eccezionale, non estensibile ad altre fattispecie simili, ma appunto limitata ai casi previsti dall'art. 74 c.p.p.²⁵

Eppure, a fronte della persistente marginalità processuale, sebbene attenuata nei termini visti, l'attenzione sociale per la vittima è sempre più forte, sembrando, così, che il legislatore non si sia saputo sintonizzare con il 'sentire' collettivo, per il timore probabilmente di indebolire l'autorità statale se avesse scelto di affidare anche a istanze private l'esercizio dell'azione penale, con il rischio di far veicolare, legittimandole, istanze di vendetta.

E' pure vero che le sempre più forti emozioni e la maggiore attenzione per le vittime di crimini da parte del *quisque de populo*, soprattutto se si tratti di donne e bambini, sono riconducibili all'ampia diffusione di alcune vicende da parte dei mezzi di comunicazione di massa - televisione, internet e settimanali divulgativi, molto più dei quotidiani - che sempre più minuziosamente, se non ossessivamente, ci aggiornano su determinati episodi di violenza, piuttosto che su altri, in un certo senso scegliendo di amplificare, come tra un "campionario delle efferatezze", gli episodi di più sicura suggestionabilità, per tipo di modalità, di relazioni e ipotesi di coinvolgimento tra vittima e sospettati, e di volta in volta altre "varianti", in quanto si punta al massimo rimbalzo emotivo nel sentire collettivo, da offrire sull'altare dell'*audience*²⁶.

Non è questa la sede per discutere sulla opportunità e sulla correttezza, prima di tutto etica e deontologica, di certe degenerazioni di operazioni mediatiche. Di sicuro è che un'informazione sui fatti di cronaca è sempre auspicabile, oltre che dovuta, ogni qualvolta si tratti non solo di aggressioni al bene della sicurezza collettiva, come nel caso di gravi fatti di criminalità organizzata e terroristica, ma anche della vita e della dignità della persona. Infatti, la necessaria solidarietà sociale, che non può prescindere da fenomeni di sensibilizzazione e in un certo senso di "identificazione" - che solo la conoscenza dei fatti può innescare - contribuisce anche a rafforzare la tutela della vittima. Infatti, grazie proprio alla avvertenza nel sentire di tutti della gravità dell'offesa arrecata alla vittima, si attenua "il malessere sociale, causato dall'illecito", indirettamente

²⁵ Ancora, in tal senso v. E. SQUARCIA, cit. p. 3127.

²⁶ Secondo A. BALLONI, *Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia*, in *La vittima, questa dimenticata*, cit., p. 15, relativamente al rapporto mass media-vittime, "si potrebbe pensare che la vittima diviene oggetto di attenzione solo quando è in grado di destare la curiosità del lettore e quindi è frequentemente inserita in una retorica spettacolare", cui si rinvia per l'inquadramento criminologico della figura della vittima, che, secondo l'A., deve partire dall'assunto che "il reato è interazione". Eppure, "se si va alla ricerca di questa interazione nelle singole descrizioni di reato contenute nel codice penale si può constatare a prima vista che la parte della vittima è lasciata quasi del tutto nell'ombra" (p. 20).

avvantaggiando, “in termini di plausibilità e di consensi, la politica criminale (ivi compresa la politica economica) che tende a risocializzare i trasgressori della legge”²⁷, senza trascurare anche i positivi risvolti quanto a minore rischio di fenomeni di vittimizzazione secondaria²⁸.

Il discorso si farebbe complesso e soprattutto sconfinerebbe in aree di cui chi scrive è profana, a meno che non ci si limiterebbe al terreno di sicuro fascino - già bene arato²⁹ - dei rapporti tra informazione e processo penale, fino a riflettere ancora sul tema nevralgico dell’equilibrio tra necessità della pubblicità del processo penale ed esigenze di segretezza delle indagini e riservatezza delle persone coinvolte nell’accertamento.

Certo che da tempo, proprio per i suddetti fenomeni di ipertrofia della comunicazione mediatica, la vittima sembra spesso lasciare la scena ormai marmorea del fatto storico per riecheggiare - come rivivendo - nel “colloquio collettivo” e, spesso, nelle emozioni di ciascuno, oggetto di discussione (financo evocata col solo nome), come si ragionasse o si parlasse di una vicenda “di prossimità”, della persona della “porta accanto”. Tante storie sentite, tanti volti guardati, fino a pensarli un po’ nostri, quasi familiari, perché entrati a ogni ora, nelle mattine, nei pomeriggi, financo nelle ‘prime serate’, quasi si trattasse di un unico video, un *replay* senza fine, diverso ma lo stesso. E riemerge l’eco di nomi di *donne*, ormai familiari ... *Meredith Kercher, Chiara Poggi, Elisa Claps, Yara Gambirasio, Melania Rea, Sarah Scazzi*, solo per farne alcuni, e, associati, altrettanti nomi di *uomini*: magari solo indagati o imputati, alcuni certo condannati, altri poi assolti ... ma per il “grande occhio” sembra non faccia differenza.

Tuttavia - questo è il punto - l’emersione in termini di attenzione è solo mediatica e quindi legata alle contingenze del singolo episodio criminoso, essendo stata portata alla ribalta una vicenda piuttosto che un’altra, per variabili non decodificabili *a priori*, o è il riflesso di un conquistata attenzione anche nella cultura delle scienze criminologiche e sociali, in termini di predisposizione di moduli di protezione e di assistenza, e rispetto al processo, in termini

²⁷ M. PISANI, *Per le vittime di reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 468.

²⁸ Come rileva P. MARTUCCI, *Verso una legge generale per la tutela delle vittime*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1161, il termine di “vittimizzazione” o “seconda vittimizzazione” è stato coniato per descrivere le penose conseguenze derivanti per la persona offesa dal contatto insoddisfacente e frustrante con il sistema della giustizia penale, sperimentato durante la vicenda processuale. Sul tema, tra gli altri, si veda v. CORRERA-RIPONTI, *La vittima nel sistema di giustizia penale*, Milano, 1989, *passim*.

²⁹ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*; v. anche, più di recente

di rafforzati strumenti per l'attuazione del diritto a partecipare alla 'propria' giustizia?

Quanto alla risposta, se certamente, come si è detto prima, non si può riconoscere l'attenzione per la vittima da parte della criminologia, tanto che la branca che se ne occupa ha da tempo un nome specifico - vittimologia - riguardo al sistema processuale penale, sebbene verso l'offeso siano stati "riconosciuti ruoli partecipativi inediti", sia quanto alla valorizzazione del suo ruolo sia quanto all'incidenza della sue scelte sulla morfologia del rito³⁰, con un'attenzione sviluppatasi per gradi "fino a raggiungere la massima consapevolezza nel nuovo procedimento innanzi al Giudice di Pace"³¹, tuttavia, "dall'intera impostazione del codice di procedura penale discende che alla persona offesa sono attribuiti poteri limitati e circoscritti rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero e all'indagato", e più che mai all'imputato, conservando la vecchia "veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo, ma non di parte"³². Del resto, se è vero che nella prassi applicativa si assiste a una tendenziale sensibilizzazione della giurisprudenza di legittimità verso l'offeso, è altrettanto vero che in alcuni assesti della corte costituzionale si registra una certa tendenza a non considerare il problema della denegata attenzione per la vittima, per via di una "confusione sistematica" tra il ruolo dell'offeso e quello del danneggiato "che non fa bene né al suo ruolo nomoflattico né alle implicazioni che ne derivano"³³.

³⁰ G. DI CHIARA, *Esiguità penale e trattamento processuale della "particolare tenuità del fatto": frontiere e limiti di un laboratorio di deprocessualizzazione*, in *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Padova, 2001, p. 357, riferendosi al ruolo dell'offeso nel processo del giudice di pace, e prima ancora a "un trend di netta valorizzazione del ruolo della persona offesa" già nelle modifiche introdotte nel procedimento per decreto penale di condanna, ove, ai sensi del riformato art. 459, a seguito della l. 16 dicembre 1999, n. 479, estendendo l'applicabilità del suddetto rito ai reati perseguibili a querela, si è attribuito all'offeso il potere di interdire l'accesso al procedimento tramite una sua espressa dichiarazione di volontà nell'atto propulsivo.

³¹ C. PANSINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Padova, 2004, p. IX.

³² Corte cost., ord. n. 339, dell'8 ottobre 2008, in *G.U.* 15 ottobre 2008.

³³ Il rilievo è di A. GIARDA, *La persona offesa dal reato: appunti alla ricerca di un ruolo processuale*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, Piacenza, 2008, p. 415, a proposito della ordinanza n. 339, dell'8 ottobre 2008, cit. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata per disparità di trattamento per l'offeso, atteso che, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., non è previsto che l'avviso della data dell'udienza per il riesame del sequestro preventivo sia notificato all'offeso né al suo difensore, così violando - a detta del giudice *a quo* - il diritto di difesa della persona offesa e creando una ingiustificata disparità di trattamento, sia con gli altri soggetti del processo, sia con la disciplina di altre attività della persona offesa, la quale, "mentre può promuovere ex art. 368 cod. proc. pen., l'adozione del vincolo reale, non può, poi, del tutto irrazionalmente contribuire a difenderlo". La corte, pur osservando che si sarebbe dovuta emettere una pronuncia additiva che includea l'offeso e il difensore tra i destinatari dell'avviso dell'udienza di discussione del riesame, ha emesso una declaratoria di infondatezza alla luce dei poteri

La ragione per la quale la persona offesa dal reato non può essere considerata uno dei *pares* dell'accertamento della vicenda, in cui pure è coinvolta in prima persona - che è poi la ragione per la quale non assurge a parte processuale, con la conseguente preclusione di poteri e diritti propri riservati solo delle parti³⁴ - ci sembra spiegata tutta in un passaggio di una ordinanza della corte costituzionale, tanto laconico quanto emblematico del pre-giudizio, intriso di "nostalgia inquisitoria", secondo cui è il pubblico ministero, in quanto *dominus* delle indagini, ad assommare tutti i poteri di ricerca della prova, esaurendoli istituzionalmente e rendendo inutile il riconoscimento di altre attribuzioni alla persona offesa.

L'offeso, insomma, nel processo ci appare un soggetto "a tempo determinato": se, infatti, nella fase prodromica del procedimento è legittimato a fare al più da "guardiano" della corretta attuazione dei doveri imposti alla pubblica accusa, con una qualche iniziativa per cercare di rimediare a inerzie, ritardi o non giustificati propositi archiviativi del rappresentante della pubblica accusa, dall'udienza preliminare in poi questo soggetto sostanzialmente sparisce. Al massimo, nel giudizio, se ne può intravedere una qualche ombra nelle memorie, sempre ammesse, e nelle sollecitazioni probatorie avanzabili al pubblico ministero e al giudice. Del resto, si è dato spazio al soggetto leso nella fase iniziale del procedimento penale per incidere in termini di flessibilità e rapidità nell'impegno repressivo dello Stato, cercando di porre rimedio alla situazione di impotenza in cui si può venire a trovare chi asserisce di avere subito un'offesa ma assista al disimpegno dell'ufficio del pubblico ministero, titolato, lui solo, ad attivarsi³⁵.

Tuttavia, è bene rifuggire da enfasi: anche, ora come nella vigenza del processo a orientamento inquisitorio, il soggetto leso dapprima incarna un ruolo di prossimità rispetto al titolare della pubblica accusa, con minimi interventi a tutela dei propri diritti lesi, comunque 'gregario' del pubblico ministero³⁶, nei

dell'offeso, in quanto "resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno in sede civile". L'argomentazione - come nota A. Giarda - "è quanto meno singolare visto che chiamata a risolvere un problema di costituzionalità dei poteri della persona offesa dal reato, ha finito per respingerne la fondatezza argomentando sul ruolo e poteri del danneggiato: una confusione spesso diffusa, ma inammissibile per i Giudici della Consulta".

³⁴ L'assunto è pacifico in giurisprudenza: tra le tante, esplicitamente, v. Cass., Sez. VI, 20 aprile 1998, in *Giust. pen.*, 1999, III, c. 431.

³⁵ L. BRESCIANI, *Persona offesa dal reato*, cit., p. 538.

³⁶ E. AMODIO, *La persona offesa dal reato nel nuovo processo penale*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. III, Milano, p. 6; G. TRANCHINA, *I soggetti*, in D. Siracusano, A. Galati, G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, Milano, 2011, vol. I, p. 193, definisce il ruolo dell'offeso come accusa penale sussidiaria rispetto al pubblico ministero.

cui confronti, infatti, sono rivolti impulsi e sollecitazioni, diversamente graduati, in direzione investigativa e in punto di prova, poi potendo assurgere a diretto interlocutore del giudice solo nell'eventualità che decida di costituirsi parte civile nell'udienza preliminare. Tuttavia la metamorfosi in parte eventuale è possibile se l'offeso sia anche colui che abbia subito i danni derivanti dal reato e se comunque, in tale evenienza, intenda intervenire nel processo per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Insomma, a condizione che decida di "monetizzare" il danno - morale o materiale - sofferto come conseguenza diretta della condotta criminosa, l'offeso potrà interloquire con *status* e poteri di parte privata, sebbene con le limitate attribuzioni previste, modulate secondo le pretese di natura civilistica. Del resto, nonostante la sostanziale osmosi tra offeso e danneggiato, atteso che, nella prassi, le lesioni e i danni conseguenti a una condotta criminosa quasi sempre si polarizzano nella stessa persona, la funzione e, direi, il valore della presenza di offeso e danneggiato rimangono distinti, al di là della possibile riconducibilità anche allo stesso soggetto.

4. Le prerogative della vittima nel processo penale.

Quali i concreti margini di intervento dell'offeso prima dell'esercizio dell'azione³⁷?

In primis, come presupposto generale, occorre che la persona offesa posseda la capacità di agire, secondo la disciplina stabilita per la querela, alla luce del rinvio che l'art. 90, co. 2, c.p.p. fa agli artt. 120 e 121 c.p., fermo restando che per l'infraquattordicenne o l'interdetto l'esercizio dei diritti e delle facoltà spetta al genitore (meglio, a ciascuno dei genitori disgiuntamente) o al tutore ovvero, in caso di conflitto di interessi, a un curatore speciale nominato *ad hoc*³⁸. Se l'offeso sia una persona giuridica o un ente non personificato, l'esercizio dei diritti e delle facoltà, per desunzione dagli assetti di dottrina e giurisprudenza in tema di querela³⁹, spetta a un patrocinatore.

Non è secondario sottolineare il ruolo fondamentale che l'offeso può avere nella concreta vicenda giudiziaria, visto che può essere soggetto *sine qua non* del procedimento stesso, essendogli riservata in via esclusiva, per determinati

³⁷ Per le facoltà attribuite all'offeso v. S. OLIVERO, *La persona offesa dal reato*, in *Protagonisti e comprimari*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale* diretta da M. Chiavario e E. Marzaduri, Torino, 1995, p. 206-214.

³⁸ Per la disciplina si veda l'art. 338 c.p.p.

³⁹ E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, cit., p. 547; C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputate e l'offeso dal reato*, cit., p. 165.

reati, la facoltà di chiedere il procedimento, con la presentazione della querela.

Quindi, sono rintracciabili codificati diritti a contenuto informativo relativamente a taluni adempimenti in vista di una sua potenziale partecipazione al loro svolgimento: si tratta del diritto a ricevere la notifica dell'avviso di garanzia nell'ipotesi in cui spetti all'indagato, ex art. 369 c.p.p.; della richiesta di proroga delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 406, co. 3, c.p.p. come dell'avviso di fissazione dell'udienza nel caso in cui il giudice non abbia accolto la relativa richiesta del pubblico ministero, secondo il medesimo disposto codicistico.

Un adempimento centrale è previsto all'art. 408, co. 2, c.p.p., secondo cui la persona offesa - come i prossimi congiunti e gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato - deve essere portata a conoscenza della scelta del pubblico ministero di abdicare dall'esercizio dell'azione penale⁴⁰, potendo dissentire, tramite opposizione motivata entro dieci giorni⁴¹, dalla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, se aveva chiesto di esserne informata⁴², purché indichi, a pena di inammissibilità, l'oggetto delle indagini da dovere svolgere e i relativi elementi probatori a sostegno. La pregnante prerogativa è comunque sagomata come garanzia individuale, tanto che in giurisprudenza si ritiene esclusa la partecipazione all'udienza camerale delle persone offese che non abbiano esercitato la facoltà di opposizione⁴³. L'offeso riveste in tal modo un ruolo attivo⁴⁴ nella verifica delle scelte del pubblico ministero⁴⁵, con una sorta

⁴⁰ Qualifica tale prerogativa come diritto G. DEAN, *L'impromovibilità dell'azione penale*, Milano, 1996, p. 110. Il diritto non è scevro di zone d'ombra e di punti di crisi quanto a effettività: approfonditamente v. C. PANSINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedurali*, cit., pp. 33-88.

⁴¹ Il termine ha effetti dilatori per il giudice e il pubblico ministero: essi non possono provvedere prima del decorso di dieci giorni, sia per il dato normativo di cui all'art. 126 disp. att. c.p.p., sia perché non può essere considerato termine a pena di decadenza, in assenza di una previsione espressa: in tal senso G. DEAN, cit., p. 113 e G. GIOSTRA, *L'archiviazione*, Torino, 1994, II ed., p. 63.

⁴² Come sottolinea C. VALENTINI REUTER, *Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale*, p. 187, il presupposto della previa istanza dell'offeso di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione si informa "ad un'ottica codicistica di favore per l'autoresponsabilizzazione dei soggetti nella gestione degli spazi procedurali ad essi spettanti". Tra le tante v. Cass., Sez. VI, 30 marzo, 2000, Rizzuto, in *Arch. n. proc. pen.*, 2001, p. 210, per la quale l'istanza dell'offeso di essere avvisato può essere stata avanzata anche successivamente alla presentazione della *notitia criminis*, estendendo così il termine di sbarramento che dà diritto all'opposizione, la quale, peraltro, mantiene efficacia per tutto il procedimento di archiviazione.

⁴³ Cass., Sez. II, 1 dicembre 2003, Israelachivili, in *Mass. Uff.*, n. 228155.

⁴⁴ M. MONTAGNA, *L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione nel procedimento pretorile*, in *Giur. it.*, 1993, II, c. 451, sottolinea la necessità di indicare, oltre agli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta di archiviazione, anche l'individuazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva.

di controllo della loro ortodossia, sebbene manchi un corredo di garanzie che renda pienamente effettivo il diritto *de quo*. L'assenza di sanzioni - il cui vuoto può ritenersi colmato nella prassi applicativa grazie all'attività di interpretazione della giurisprudenza⁴⁶, che ha individuato in capo all'offeso un vero e proprio diritto di partecipazione all'udienza camerale⁴⁷, qualora l'opposizione sia ammissibile - si spiegherebbe per il fatto che le norme da cui traggono vita le iniziative della persona offesa mirano a circondare di una garanzia solo sussidiaria un interesse la cui attuazione è affidata a soggetti rappresentanti dell'autorità statale, cui istituzionalmente compete la relativa salvaguardia⁴⁸. Peraltro, l'eventuale ritenuto disimpegno nell'esercizio dei doveri dell'ufficio della pubblica accusa è arginabile tramite il potere accordato all'offeso di chiedere l'avocazione delle indagini al procuratore generale, in base all'art. 413, co. 1, c.p.p.

Un'altra attività riconducibile all'offeso consiste nella richiesta al pubblico ministero di promuovere incidente probatorio, ai sensi dell'art. 394, co. 1, c.p.p., potendo assistere al relativo svolgimento se si debba procedere all'esame, secondo il disposto di cui all'art. 403, co. 3, c.p.p., ovvero assumere una prova orale, ma in tal ultimo caso solo previa autorizzazione del giudice⁴⁹.

E' stato inoltre previsto che l'offeso possa partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero *ex art.* 360, co. 3, c.p.p.⁵⁰, come anche all'incidente peritale, in base agli artt. 225 e 226 c.p.p., nonché rivolgere domande, per il tramite del difensore, agli esaminandi, nell'udienza fissata in vista dell'incidente probatorio (art. 401, co. 5, c.p.p.).

⁴⁵ Testualmente F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Napoli, 1994, p. 262. Per un completo *excursus* normativo e dottrinale che ha portato all'attuale configurazione del potere dell'offeso v. C. PANSINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedurali*, cit., p. 33 s.

⁴⁶ La giurisprudenza è costantemente orientata nel senso di ritenere che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione all'offeso, che aveva chiesto di esserne informata, è causa di nullità del decreto del giudice per le indagini preliminari, individuando una nullità insanabile *ex art.* 178 c.p.p.: tra le tante, per tutte, v. Cass., Sez. II, 4 luglio 2003, Prochilo, in *Mass. Uff.*, n. 226975.

⁴⁷ Cass., Sez. III, 11 dicembre 2003, Sparviero, in *Mass. Uff.*, n. 228154.

⁴⁸ In questo senso v. G. TRANCHINA, *Persona offesa*, cit., p. 4.

⁴⁹ A tal uopo è prevista la notifica dell'avviso della data di svolgimento dell'udienza almeno due giorni prima.

⁵⁰ Anche per garantire la partecipazione a tali accertamenti ai sensi dell'art. 360 c.p.p., l'offeso deve ricevere l'avviso di fissazione della data in cui gli stessi si svolgeranno, con diritto a nominare propri consulenti tecnici.

Con la l. 7 dicembre 2000, n. 397 sulle investigazioni difensive, l'offeso, sempre tramite il difensore, vede potenziato il suo ruolo, potendo svolgere, al pari dell'indagato, tutte le attività di cui agli artt. 391 *bis* 391-*decies* c.p.p.⁵¹.

Ancora, è stata prevista la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare almeno dieci giorni liberi prima della data fissata (art. 419 c.p.p.); della data dell'udienza nella quale si deve decidere sulla richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere e del decreto che anticipa o posticipa la data del dibattimento, ai sensi dell'art. 465, co. 2, c.p.p.

Quanto al giudizio, si è detto che l'eclissi dell'offeso è di tutta evidenza: qualora non si sia costituita parte civile, la vittima non si vede riconosciuto un diritto alla partecipazione attiva, con poteri di richieste e di intervento, residuandogli il diritto, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, di essere avvisata in caso di assunzione di prove non rinviabili *ex art.* 467 c.p.p. e, in giudizio la facoltà di assistere alle udienze e la possibilità di essere ascoltata dal giudice in qualità di testimone.

Come si è detto, la vittima può presentare memorie, per tutto l'arco temporale del processo: Tuttavia, le memorie non sono altro che manifestazioni di pensiero - dichiarazioni - per così dire aperte, non delimitate nella forma come nel contenuto, tranne che per la richiesta forma scritta, riguardo alle quali non corrisponde di certo all'offeso un diritto a un provvedimento giudiziale, anche fosse di diniego motivato, a differenza di quanto previsto per le parti, quando esercitano facoltà analoga, sicché, sebbene qualificate come memorie, all'apparenza omologhe agli analoghi protocolli delle parti, quelle consentite all'offeso ne sono solo copie scolorite. Infatti, se ai sensi dell'art. 121, co. 2, c.p.p., a fronte di una memoria di parte, il giudice destinatario deve dare un riscontro in termini di risposta entro un termine, comunque ordinario, nulla di analogo è previsto per le memorie provenienti dall'offeso.

In relazione alla prova, l'estenuazione del ruolo della persona offesa è ancora più evidente, atteso che le sollecitazioni istruttorie sono facoltà assai differenti rispetto ai poteri probatori delle parti di cui all'art. 190 c.p.p., non dando luogo ad alcuna formale aspettativa in punto di provvedimenti, positivi o negativi, da parte dell'organo giurisdizionale⁵². La prova - è noto - è infatti rimessa alla

⁵¹ R.A. RUGGIERO, *Le investigazioni difensive della persona offesa dal reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 929 s.

⁵² In tal senso, tra gli altri, v. A. PENNISI, *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. I, Milano, 1997, p. 790; G. TRANCHINA, *Persona offesa*, cit., p. 3. Mostra un'apertura nell'ottica del riconoscimento di prerogative probatorie Cass., Sez. IV, 24 giugno 2000, Colicigno, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3118, con nota di E. SQUARCIA, *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre*

disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 187 c.p.p., con diritto all'ammissione, purché le richieste abbiano a oggetto fatti di cui all'art. 187 c.p.p. e non siano vietate dalla legge, manifestamente superflue e irrilevanti. L'esercizio del diritto alla prova a carico dell'imputato spetta solo alla 'parte pubblica', il pubblico ministero, ovvero alla parte civile, la quale ha la possibilità di rivolgersi al giudice con le richieste istruttorie codificate. I suggerimenti dell'offeso - perché, dunque, di questo e non di richieste di prova si tratta - potranno semmai essere fatti propri dal giudice, traducendoli in prova officiosa, attraverso l'assunzione prevista all'art. 422 c.p.p., in sede di udienza preliminare, nonché ex art. 507, in fase di giudizio dibattimentale, se, terminata l'istruzione delle parti, il giudice lo ritenga assolutamente necessario per la decisione, in base agli atti probatori già assunti su iniziativa delle parti. E' pure vero che l'interpretazione della giurisprudenza verso l'offeso è di favore, non solo per il termine di parte offesa, ormai in uso, ma soprattutto per la posizione consolidata che oggettivamente "forza" il dato testuale, identificando la mera possibilità di chiedere l'ammissione di prove con il diritto all'ammissione delle prove, sancito solo per le parti ai sensi dell'art. 190 c.p.p. Infatti, si ritiene che debba "ritenersi corretta la presentazione della lista testi a cura delle parti offese, le quali ai sensi dell'art. 90, co. 1, c.p.p., possono presentare memorie ed indicare mezzi di prova, secondo le modalità e i termini processuali", in quanto "è evidente che siffatte iniziative delle parti offese potranno concretizzarsi in un formale apporto probatorio con la rituale costituzione di parte civile", senza che sia "necessario che la parte offesa", dopo la sua costituzione di parte civile, ripresenti "la lista dei testi già prodotta in tempo ampiamente utile rispetto a quanto disposto dagli artt. 468 e 567 c.p.p.". In conclusione, nonostante l'indubbio ruolo nella fase prodromica all'esercizio dell'azione penale, in termini di stimolo all'attività investigativa e controllo del corretto operare del titolare delle indagini - tanto da essere stato definito da voce autorevole come parte privata sussidiaria dell'accusa⁵³ -

agevole. Sin da tale sentenza si statuisce che "deve ritenersi corretta la presentazione della lista testi a cura delle parti offese, le quali ai sensi dell'art. 90, co. 1, c.p.p., possono presentare memorie ed indicare mezzi di prova, secondo le modalità e i termini processuali: è evidente che siffatte iniziative delle parti offese potranno concretizzarsi in un formale apporto probatorio con la rituale costituzione di parte civile", senza che sia "necessario che la parte offesa", dopo la sua costituzione di parte civile, ripresenti "la lista dei testi già prodotta in tempo ampiamente utile rispetto a quanto disposto dagli artt. 468 e 567 c.p.p.": i giudici, sebbene per potenziare la posizione dell'offeso, forzano decisamente il dato testuale, identificando la mera possibilità di chiedere l'ammissione di prove con il diritto all'ammissione delle prove, sancito solo per le parti ai sensi dell'art. 190 c.p.p.

⁵³ E. AMODIO, *Persona offesa*, cit., p. 556.

l'offeso non assume mai a interlocutore diretto nell'esperienza processuale. Non ha infatti il diritto a "richieste formali, in cui siano concretizzate sue valutazioni circa l'esito che il processo dovrebbe avere in vista della tutela dei suoi interessi morali o materiali, e alle quali il giudice sia obbligato a dare una risposta in qualche «capo» specifico della sua pronuncia sulla regiudicanda"⁵⁴.

In sostanza, al di là del sicuro ruolo di stimolatore dell'attività del titolare dell'accusa, poi, nella tappa fondamentale del processo - il giudizio, e l'istruzione dibattimentale, in particolare - la vittima ha solo facoltà di presentare memorie e di indicare elementi di prova (facoltà, del resto, accordatele in ogni stato e grado del procedimento, ad esclusione del giudizio di cassazione, per l'incompatibilità di tale giudizio con qualsiasi tipo di attività istruttoria), senza diritto a un provvedimento formale di riscontro.

Quid, allora, se l'offeso non ha il titolo di danneggiato che lo legittima ad intervenire nel processo in quanto parte ovvero se non è interessato, in caso di identificazione delle posizioni sottese, a chiedere il risarcimento dei danni?

Si avrà un giudizio *sulla* vittima, ma *senza* la vittima, che, non volendo o non potendo presenziare con il ruolo di parte civile, sarà estenuata a mera comparsa, con le sue aspettative di giustizia mortificate, nel 'luogo della parola', a *flatus vocis*, mai idonee a ricevere formale riscontro, perché egli non è qualificato come dialogante.

Del resto è pure evidente come l'eclissi in giudizio sia concomitante all'ingresso del danneggiato, come se il ruolo di offeso cedesse il passo a quello di parte civile: anzi, quasi che la vittima avesse avuto spazi e riconoscimento nelle fasi antecedenti proprio in vista di una sua anticipata tutela nel processo come parte civile⁵⁵, in quanto danneggiato, alla luce della "ordinaria coincidenza dell'offeso con il danneggiato"⁵⁶. Tuttavia, come si è detto, se le due posizioni non coincidono, ovvero, pur coincidendo, l'offeso non voglia partecipare al giudizio come postulante dei danni subito risarcibili, egli non potrà essere interlocutore autoreferenziale, in quanto privo di partecipare alla formazione della prova, potendo solo veicolare le sue istanze tramite il pubblico ministero. Sebbene nessuna regola positiva esclude dal seguito del processo

⁵⁴ M. CHIAVARIO, *Diritto processuale*, p. 157. Sui dubbi di interpretazioni estensive viziate da "qualche opinabile forzatura" v., tra gli altri, G. GIOSTRA, p. 60.

⁵⁵ A. GHIARA, *Persona offesa dal reato*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da M. Chiavario, Torino, 1989, vol. I, p. 408.

⁵⁶ E. AMODIO, *Persona offesa*, cit., p. 537.

l'offeso³⁷ che non si sia costituito parte civile³⁸, è indubbio che tale soggetto si trovi in posizione staticamente marginale e dinamicamente passiva: una presenza debole cui corrisponde una tutela sostanzialmente inesistente.

5. Dalla parte della vittima: l'attenzione delle fonti sovranazionali.

Come si è detto, alla base della marginalità della vittima, si rintraccia una concezione di antica derivazione - poi consolidata nel codice del 1930 - secondo cui il processo penale è strumento di tutela dell'interesse pubblico violato dalla condotta criminosa e, per conseguenza, è statale l'interesse ad attivare la dinamica giudiziaria e a condurla fino all'epilogo³⁹, entro una visione, più generale, per la quale la giustizia è espressione della sovranità statale, sicché gli interessi della vittima sono tutelati dallo Stato, e tanto basta⁴⁰.

Diversamente, si sosteneva, il rischio sarebbe stato quello di veicolare nel processo istanze, magari provenienti da una pluralità di soggetti, di "giustizia privata", con possibili derive verso le sponde della vendetta personale.

La preoccupazione, non da sottovalutare, poteva tuttavia essere razionalizzata, prevedendo forme di azione controllata in capo al privato vittima del reato, visto che peraltro la costituzione, nell'attribuire la titolarità dell'obbligo di agire al pubblico ministero, non ha scelto di connotarla in termini di esclusività: il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale - recita l'art. 112 Cost. - ma non si configura un potere pubblico *ad excludendum*, negando, cioè, che gli offesi interessati possano esercitare azioni private concorrenti.

Del resto, la sperimentazione normativa di forme di esercizio di azione penale dell'offeso nel procedimento per i reati di competenza davanti al giudice di

³⁷ Quanto al potere di impugnazione dell'offeso, la preclusione è stabilita all'art. 572 c.p.p.: offeso, parte civile ed enti di cui agli artt. 93 e 94 c.p.p. "possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale", il quale se non impugna, "provvede con decreto motivato da notificare al richiedente".

³⁸ Così F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1995 p. 262.

³⁹ Così C. PANSINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedurali*, cit., p. 14.

⁴⁰ Pur ritenendo che "il vero ruolo della persona offesa dal reato" sia proiettato "verso l'accertamento della verità, nel pubblico interesse" tramite la collaborazione, "indipendentemente dall'esistenza di un danno risarcibile o comunque dalla volontà di richiedere un possibile risarcimento, alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione delle eventuali responsabilità penali", G. CONSO, *La persona offesa dal reato tra interesse pubblico ed interessi privati*, in *Giust. pen.*, 1979, I, c. 29, sottolineava come nella allora prospettata riforma del processo penale (del 1977), le facoltà attribuite all'offeso rappresentassero novità positive, in quanto, traducendosi in "forme di collaborazione con il giudice", avrebbero contribuito a un accrescimento della "spinta al processo e all'instaurazione dell'azione penale", rappresentando "un sensibile passo avanti" per la "difesa sociale".

pace è eloquente conferma della esigenza di coinvolgere la vittima nel processo, con inediti poteri di iniziativa, così superando lo steccato della logica retributiva della pena, imperniata sul paradigma del *malum passionis malum actionis*, per giungere a soluzioni proiettate sul recupero della relazionalità dei soggetti coinvolti, interrotta dalla commissione del reato: autore del fatto e vittima appaiono, allora, referenti soggettivi necessari della mediazione in vista di obiettivi ambiziosi, “meta sanzionatori”, di conciliazione e riparazione delle conseguenze del reato e, per questa via, di pacificazione intersoggettiva come di assicurazione sociale. Tale nuova prospettiva non poteva non passare per una valorizzazione della vittima, che diviene ‘parte’ processuale, con il riconoscimento di funzioni di *input* del rito, di cui scandisce anche le fasi successive⁶¹, attraverso la ratifica di un’azione privata sussidiaria. Il ricorso diretto dell’offeso, previsto all’art. 21 del d.lgs. n. 274 del 2000, può infatti innescare il procedimento penale, con la conseguenza che la vittima transita dal limbo cui è confinata nel processo ordinario, con l’ambigua qualificazione di soggetto processuale, facendo ingresso nel giudizio come protagonista, tramite il potere di citazione, e così partecipando a pieno titolo *ab imo* nella vicenda processuale con *status* e funzioni di parte, titolare di diritti e poteri inediti, sempre in autonomia rispetto alla parte civile, anche in ipotesi di relativa mancata costituzione⁶².

Quanto al processo ordinario, la latitanza del legislatore relativamente alla ricollocazione della vittima entro ruoli idonei a garantirgli una presenza effettiva, con diritti analoghi a quelli delle parti private, a prescindere da una sua eventuale costituzione di parte civile nel giudizio⁶³, è ancora più avvertita se si pensi all’attenzione riservatela nel panorama delle fonti sovranazionali.

A prescindere dagli ultimi approdi della Commissione Europea, peraltro ancora a livello di Proposte di Direttive⁶⁴, a favore della tutela delle vittime nel

⁶¹ *Relazione al decreto legislativo n. 274 del 2000 “Disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace”*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 40.

⁶² Sul ruolo dell’offeso nel rito di pace la letteratura è ampia: per tutti, B. LAVARINI, *La tutela della vittima del reato nel procedimento di fronte al giudice di pace*, in *Giust. pen.*, 2001, III, c. 609 s.; A. SCALFATI, *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1185 s., nonché, volendo, D. CHINNICI, in *Cass. pen.*, 2002

⁶³ La valorizzazione del ruolo della vittima nel processo penale italiano, indipendentemente dalla costituzione in giudizio come parte civile è “aspetto, di sicuro interesse” che “dovrebbe essere ulteriormente rafforzato, in particolare col dare poteri alla vittima in quanto tale in tutte le fasi processuali”: così M. V. DEL TUFO, *La tutela della vittima in un prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 892.

⁶⁴ Sulla Proposta di direttiva della Commissione Europea COM (2011) 275 sui diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime, - che si può leggere in *La tutela della vittima e le garanzie dell’imputato. La più recente normativa dell’Unione Europea*, «I libri» di Archivio penale, 4, Roma, 2011, p. 93 s. - v. P. DE

processo penale, non sembra più prorogabile un adeguamento della legislazione italiana agli esiti raggiunti con la Decisione Quadro del Consiglio dell'U.E. del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)⁶⁵, che ha un peso specifico nei Paesi dell'Unione, per la forza cogente del diritto sovranazionale su quello interno, anche nella forma delle Decisioni Quadro⁶⁶, sebbene nei termini, assai chiari, delineati dalla 'sentenza Pupino' del 2005⁶⁷. Come ha infatti chiarito la sentenza, ai sensi dell'art. 34 n. 2 lett. b UE, le Decisioni Quadro "sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi": quindi, sebbene non abbiano "efficacia diretta", il "carattere vincolante delle decisioni quadro comporta, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme nel diritto nazionale", fermo restando che l'esito interpretativo non debba essere mai *contra legem* (interna). Come dire che "se la decisione quadro non ha efficacia *negli* Stati membri sembra però evidente che essa sia efficace *per* gli Stati membri"⁶⁸. Alla base della Decisione Quadro del 2001 si rintraccia un'esigenza di attenzione concreta alla vittima di un crimine sia nel corso del processo sia dopo, in termini di assistenza e protezione: gli Stati dell'Unione, in sostanza, "devono riconoscere alle vittime un ruolo effettivo e appropriato nel sistema giudiziario penale, devono rispettarne la dignità personale, devono riconoscerne i diritti e gli interessi giuridicamente protetti, devono salvaguardare nel migliore dei modi possibili le vittime più vulnerabili"⁶⁹.

CRESCENZO, *Vittima vulnerabile ed accusato*; A. AGNESE, *La vittima del reato*; G. FUGA, *La testimonianza della vittima da reato*, tutti nel medesimo volume, pp. 19- 70.

⁶⁵ La Direttiva è pubblicata in *G.U.C.E.* 22.3.2001. In tema v. A. BALSAMO e S. RECCHIONE, *La protezione della persona offesa tra Corte Europea, Corte di giustizia delle Comunità Europee e carenze del nostro ordinamento*, in *Giurisprudenza europea e processo penale* a cura di A. BALSAMO e R.E. KOSTORIS, Torino, 2008, p. 309, s.; E. ROSI, *Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1163 s.

⁶⁶ Sul valore delle decisioni quadro nel diritto nazionale v., per tutti, A. GAITO, *Un processo penale verso il modello europeo*, in A. GAITO (a cura di) *Procedura penale e garanzie europee*, Milano, 2006, p. 5 s.

⁶⁷ C. Giust., 16 giugno 2005, causa 105/03 in proc. Pupino: sulla sentenza v. E. APRILE, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'Unione Europea, dopo la sentenza sul "caso Pupino" in materia di incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1165 s.

⁶⁸ E. SELVAGGI, *L'incidente probatorio apre le porte all'audizione "protetta" senza limiti*, in *Guida dir.*, n. 26, p. 78 (il corsivo è nostro).

⁶⁹ Così M.V. DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 717 s., cui si rinvia per un'approfondita analisi della Decisione Quadro.

Le fonti europee in materia di vittime non si esauriscono certo nella Decisione Quadro del 2001: anzi essa raccoglie “i frutti di una riflessione di lunga durata, effettuata a livello internazionale, sulla protezione delle vittime”⁷⁰. Basti pensare, senza alcuna esaustività, alla Raccomandazione sull’assistenza delle vittime di reato, adottata dal Comitato europeo sui problemi criminali del Consiglio d’Europa del 3/7-4-2006, come anche alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tratta del 16-5-2007, specificamente riservata alla “persone trafficate”, in stretta sintonia con l’esegesi del primo Protocollo sul traffico di persone addizionale alla Convenzione ONU di Palermo del 2000⁷¹, o, ancora alla Decisione Quadro 2008/841/GAI del 24.10.2008⁷², in tema di contrasto alla criminalità organizzata, che si distingue per aver stabilito l’assenza di querela o denuncia, sul presupposto che la categoria dei reati di criminalità organizzata necessita di attenzione particolare alle vittime, in quanto soggetti particolarmente a rischio e vulnerabili per le pressioni, le intimidazioni e i pericoli sulla propria sicurezza cui sono esposti.

Il filo rosso che unisce le diverse fonti sovranazionali in materia di vittime da reato⁷³ - nonostante che il termine *de quo* sia polivoco⁷⁴, essendo, come noto, suscettibile di diverse declinazioni soggettive - sembra essere stato intessuto a partire dalla ‘Convenzione di Palermo’⁷⁵, laddove si è assunto che il giusto processo e l’attuazione della giustizia passano per il rispetto della vittima e la tutela delle sue aspettative, nel tentativo di “riequilibrare l’asse della tutela penale, ancora troppo inclinato sul versante dell’illecito e del suo autore”.

La consapevolezza della trascuratezza per troppo tempo dei diritti delle vittime, nonché della necessità di intraprendere iniziative normative, si irradia lungo tre direttrici: coinvolgimento maggiore della vittima nelle dinamiche processuali e, in particolare, probatorie; meccanismi certi per assicurare l’equa riparazione; predisposizione di concrete forme di assistenza e prote-

⁷⁰ V. M.V. DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, cit., p. 706, cui v. anche per il panorama delle fonti sovranazionali, europee e internazionali.

⁷¹ M. G. GIAMMARINANO, *Il protocollo sulla tratta degli esseri umani*, in *Criminalità organizzata transazionale e sistema penale italiano*, a cura di E. Rosi, Milano, 2007, p. 417 s.

⁷² A. CONFALONIERI, cit., p. 642.

⁷³ Per un panorama delle fonti internazionali v. P. PAULESU, *Persona offesa dal reato*, cit., pp. 598-600.

⁷⁴ E. ROSI, cit., p. 417.

⁷⁵ La Convenzione ONU contro il crimine organizzato transazionale convocata a Palermo nei giorni 12-15.12.2000 è stata ratificata dall’Italia con la l. 16.3.2006, n. 146, intitolata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale”, adottati dall’Assemblea generale il 15-11-2000 e il 21-5-2001”: approfonditamente v. A. CONFALONIERI, cit., p. 640 s.

zione alle vittime, anche per arginare fenomeni di vittimizzazione secondaria⁷⁶.

L'Italia dovrebbe allinearsi a tali indicazioni, assegnando finalmente alla vittima da reato il ruolo di parte, così legittimandolo ad attore nelle dinamiche dell'accertamento processuale con diritti codificati in punto di prova. Anche il fronte dell'equa riparazione dei danni psicologici morali e materiali subito come conseguenza diretta del reato non appare adeguato, come non lo sono del resto le misure di aiuto e di assistenza per l'integrale recupero individuale e nella società del soggetto leso dal crimine⁷⁷, a partire dalla pressoché inesistenza di agenzie sociali che dovrebbero affiancare sin dall'inizio la vittima, seguirla nel corso del processo penale e supportarla anche dopo, fino al risanamento, per quanto possibile, del trauma subito dal reato.

Insomma, manca nel nostro sistema l'attenzione, sotto più profili, che le diverse fonti sovranazionali ritengono necessario: una "attenzione speciale alle vittime [...] quali soggetti deboli" - la cui "protezione, pertanto, appare particolarmente importante tenuto conto dei pregiudizi sostanziali che subiscono da gravi forme delinquenziali⁷⁸" - e, prima, ancora il riconoscimento di uno "*status* processuale *activus* [...] indipendentemente dalla regolazione delle conseguenze civilistiche del reato⁷⁹".

Il rimedio immediato spetta, allora, all'attività del giudice interno, cui è affidato il compito di un'interpretazione sistematica al fine di colmare le lacune di tutela della vittima, anche quanto alla effettività della partecipazione alle dinamiche cognitive, in coerenza del resto con gli obblighi scaturenti dalla Decisione quadro del 2001, "anche attraverso una integrazione analogica della regolamentazione legislativa", che, tuttavia, deve accompagnarsi ai necessari e ormai improrogabili interventi di riforma legislativa⁸⁰.

⁷⁶ Per un più ampio ventaglio di aspetti sui quali c'è l'esigenza di una modifica della normativa italiana v. A. BALSAMO *Le linee-guida della decisione quadro 15 marzo 2001 del Consiglio dell'Unione europea, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e le carenze strutturali dell'ordinamento italiano*, in A. BALSAMO e S. RECCHIONE, *La protezione della persona offesa tra Corte Europea, Corte di giustizia delle Comunità Europee e carenze del nostro ordinamento*, cit., p. 314.

⁷⁷ A. CONFALONIERI, loc. ult. cit.

⁷⁸ Così ancora A. CONFALONIERI, cit., p. 639.

⁷⁹ E' l'auspicio di G. CORDERO, *La posizione dell'offeso dal reato nel processo penale: una recente riforma nella repubblica federale tedesca ed il nostro nuovo codice*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 116.

⁸⁰ A. BALSAMO, *Le linee-guida della decisione quadro 15 marzo 2001 del Consiglio dell'Unione europea, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e le carenze strutturali dell'ordinamento italiano*, in A. BALSAMO e S. RECCHIONE, *La protezione della persona offesa tra Corte Europea, Corte di giustizia delle Comunità Europee e carenze del nostro ordinamento*, cit., p. 317.